

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1283**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBARBATI, ADORNATO, EMILIANI, LA VOLPE, SPINI,
MASI, PECORARO SCANIO, UGOLINI, BOGI**Norme per l'esercizio dell'attività e della professione
giornalistica*Presentata il 21 settembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio della libertà di stampa sancito dalla Costituzione repubblicana, senza alcuna delle limitazioni oggi di fatto esistenti. Basta pensare, onorevoli colleghi, che un cittadino che non sia iscritto all'ordine professionale dei giornalisti non può, oggi, assumere la direzione di un giornale e, addirittura, interpretando alla lettera la legge 3 febbraio 1963, n. 69 (come di fatto è già accaduto, nei casi di persone denunciate a pretori), non potrebbe nemmeno scrivere su un giornale in mancanza del requisito dell'iscrizione all'ordine. La dignità e la tutela della professione giornalistica non richiedono certo l'esistenza d'un ordine professionale che, come quello istituito con

la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha finito con l'assumere carattere corporativo.

La dignità e la tutela della professione giornalistica, che la presente proposta di legge vuole del resto salvaguardare ed ampliare, sono garantite non solo dal permanere dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani e dai nuovi compiti che si vogliono affidare a questo istituto, ma anche dalla soppressione che si avrà, per effetto della presente proposta di legge, dei lunghi periodi di praticantato e degli esami umilianti per l'iscrizione all'ordine. Tali esami, umilianti per chi vi si deve sottoporre e per chi deve giudicare i loro risultati, mentre non sono assolutamente idonei a vagliare l'effettivo livello di capacità professionale dei candidati, costituiscono in realtà uno strumento

per sfruttare i praticanti e un espediente per la chiusura corporativa della categoria. Del resto, va anche considerato che l'ordine professionale dei giornalisti, proprio per il suo carattere corporativo e limitativo dell'attività giornalistica, è già oggi in contrasto oltre che con lo spirito della Costituzione repubblicana anche con le norme che tutelano la libera circolazione della mano d'opera nei Paesi del mercato europeo.

Né, infine, va dimenticato che il giornalismo non può essere inteso soltanto come una professione o un mestiere, ma come diritto — forse il più importante, fra quelli garantiti dalla Costituzione — per tutti i

cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero. La dignità della professione non può esprimersi limitando tale diritto, e del resto l'ordine professionale dei giornalisti si è dimostrato inutile a questo scopo. Aveva ben ragione Luigi Einaudi quando nello *Scrittoio del Presidente*, denunciava il condizionamento della libertà di stampa che deriva sempre dalle degenerazioni corporativistiche, a loro volta inevitabili se, per proteggere i professionisti, si fa ricorso ad ordini ed albi.

Sono questi, onorevoli colleghi, i motivi per i quali confidiamo in una rapida approvazione della proposta di legge che presentiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'esercizio dell'attività giornalistica è libero; la professione giornalistica è regolata dalle norme del codice civile e dal contratto di lavoro stipulato tra le organizzazioni sindacali dei giornalisti e quelle degli editori.

ART. 2.

1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) continua a svolgere la sua attività mantenendo inalterate tutte le sue attuali funzioni.

2. Il giornalista può iscriversi all'INPGI non appena effettuato il periodo di prova di sei mesi, da computarsi a decorrere dal momento dell'assunzione.

3. Il giornalista che ha esercitato per almeno due anni di seguito la sua attività presso un'azienda editoriale, può mantenere l'iscrizione all'INPGI mediante contribuzione volontaria, anche in caso di risoluzione del contratto di lavoro con l'azienda. L'iscrizione all'INPGI è incompatibile con l'iscrizione ad altri istituti di previdenza e assistenza sociale e con lo svolgimento di attività professionali diverse da quella giornalistica.

ART. 3.

1. Tutti coloro che esercitano la professione di giornalista, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, sono iscritti in un albo tenuto dall'INPGI.

2. L'INPGI rilascia tutti i certificati e i documenti attestanti l'esercizio della professione giornalistica.

ART. 4.

1. Qualsiasi cittadino italiano iscritto almeno da un anno nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 3, può dirigere giornali e pubblicazioni quotidiane o periodiche.

ART. 5.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

ART. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia nomina, su proposta della Federazione della stampa italiana, un commissario liquidatore per il trasferimento all'INPGI di tutti i beni mobili o immobili dell'ordine dei giornalisti.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore dieci giorni dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.